



CITTÀ DI GIOVINAZZO

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

ORDINANZA SINDACALE N. 35 DEL 17.09.2024

OGGETTO: Disposizioni inerenti l'ordine ed il decoro urbano all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella" sita in Piazza Garibaldi. Modifica orari di apertura e chiusura.

IL SINDACO

Richiamata l'ordinanza sindacale n. 2 del 09.01.2020 con cui si provvedeva ad adottare misure adeguate per garantire all'interno della Villa Comunale "Giuseppe Palombella" la tutela del vivere civile e del patrimonio pubblico contro comportamenti che generano offesa al decoro urbano.

Ritenuto di ribadire il contenuto di quanto disposto con la citata ordinanza sindacale n. 2 del 09.01.2020 con riferimento ai divieti ivi indicati a tutela e salvaguardia di tale importante spazio verde della città.

Ritenuto pertanto, a mero titolo ricognitivo, di ricordare che, come previsto nella citata ordinanza sindacale n. 2/2020:

Per la tutela e salvaguardia della Villa Palombella:

- *È vietato a chiunque calpestare le aiuole e danneggiare i tappeti erbosi, le piante, gli arbusti e i seminati. È vietato recidere fiori o asportare piante e quanto altro legato all'ambiente naturale.*
- *È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.*
- *È vietato gettare o abbandonare sul suolo, nelle aree a verde pubblico, nonché nella fontana, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori.*
- *È proibito usare impropriamente l'acqua della fontana. È altresì vietato lavarsi o immergere parti del proprio corpo anche solo ai fini di refrigerarsi.*
- *È vietato a chiunque bivaccare e occupare aree di suolo pubblico, di verde pubblico, o dislocarvi oggetti, tende, sedie e qualsiasi altro materiale.*
- *È vietato a chiunque accendere fuochi di artificio, fare esplodere petardi.*
- *È vietato utilizzare impropriamente le panchine, salendoci sopra, arrampicarsi sulle cancellate e recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio.*
- *È vietato per i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia:*



- lasciare liberi i cani negli spazi dell'intera Villa, gli stessi devono essere condotti sempre al guinzaglio e, ove necessario, devono indossare l'apposita museruola qualora possano determinare pericolo, danno o disturbo.

- lasciare sul suolo pubblico dell'intera Villa deiezioni prodotte dal proprio animale. Le stesse devono essere raccolte e depositate negli appositi contenitori o cestini.

- l'accesso ai cani a guinzaglio nelle aiuole e nelle aree ludiche, per motivi igienico sanitari.

- È vietato circolare sul suolo pubblico dell'intera Villa Comunale, comprese le aiuole, con le biciclette (escluso bici con rotelle e tricicli), monopattini elettrici, pattini a rotelle, skateboard e similari, oltre a qualsiasi altro strumento che potrebbe creare situazioni di pericolo per le persone, in particolare bambini. Si potranno introdurre biciclette esclusivamente da collocare nelle apposite rastrelliere installate agli ingressi.
- È vietato il gioco di palla e suoi similari.

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate e da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

Vista l'ordinanza sindacale n. 49 del 19.12.2022 a termini della quale si provvedeva a disciplinare gli orari di apertura e chiusura della Villa Comunale.

Rilevata, peraltro, l'opportunità di modificare gli orari di apertura e chiusura della Villa Comunale indicati nel suddetto provvedimento sindacale n. 49/2022, prevedendo orari più attinenti alle fasce orarie di maggiore frequentazione di tale spazio verde e alle connesse esigenze di tutela.

Ritenuto pertanto di disporre che gli orari di apertura e chiusura della Villa Comunale, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, siano i seguenti:

ORARIO INVERNALE: dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno

- dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00

ORARIO ESTIVO: dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno

- dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00

Visto il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Tutto ciò premesso e considerato e per le ragioni tutte esposte in narrativa

SI RIBADISCE

quanto disposto con l'ordinanza sindacale n. 2 del 09.01.2020 con riferimento ai divieti che a mero titolo ricognitivo di seguito vengono riportati per la tutela e la salvaguardia della Villa Comunale "Giuseppe Palombella":

- È vietato a chiunque calpestare le aiuole e danneggiare i tappeti erbosi, le piante, gli arbusti e i seminati. È vietato recidere fiori o asportare piante e quanto altro legato all'ambiente naturale.
- È vietato salire sugli alberi, appendervi o affiggervi qualsiasi cosa, scuoterli, colpirli, inciderli o danneggiarli in qualsiasi modo.
- È vietato gettare o abbandonare sul suolo, nelle aree a verde pubblico, nonché nella fontana, rifiuti di ogni genere e tipo. Gli stessi dovranno essere depositati negli appositi contenitori.
- È proibito usare impropriamente l'acqua della fontana. È altresì vietato lavarsi o



immergere parti del proprio corpo anche solo ai fini di refrigerarsi.

- È vietato a chiunque bivaccare e occupare aree di suolo pubblico, di verde pubblico, o dislocarvi oggetti, tende, sedie e qualsiasi altro materiale.
- È vietato a chiunque accendere fuochi di artificio, fare esplodere petardi.
- È vietato utilizzare impropriamente le panchine, salendoci sopra, arrampicarsi sulle cancellate e recinzioni, sui pali d'illuminazione e simili. È altresì vietato danneggiare in qualsiasi modo le suddette strutture e qualsiasi altra attrezzatura installata dall'Amministrazione per scopi ludici, ricreativi o di servizio.
- È vietato per i proprietari e detentori a qualsiasi titolo di cani, nonché alle persone anche solo temporaneamente incaricate della loro custodia:
 - lasciare liberi i cani negli spazi dell'intera Villa, gli stessi devono essere condotti sempre al guinzaglio e, ove necessario, devono indossare l'apposita museruola qualora possano determinare pericolo, danno o disturbo.
 - lasciare sul suolo pubblico dell'intera Villa deiezioni prodotte dal proprio animale. Le stesse devono essere raccolte e depositate negli appositi contenitori o cestini.
 - l'accesso ai cani a guinzaglio nelle aiuole e nelle aree ludiche, per motivi igienico sanitari.
- È vietato circolare sul suolo pubblico dell'intera Villa Comunale, comprese le aiuole, con le biciclette (escluso bici con rotelle e tricicli), monopattini elettrici, pattini a rotelle, skateboard e similari, oltre a qualsiasi altro strumento che potrebbe creare situazioni di pericolo per le persone, in particolare bambini. Si potranno introdurre biciclette esclusivamente da collocare nelle apposite rastrelliere installate agli ingressi.
- È vietato il gioco di palla e suoi similari.

Ogni cittadino è responsabile dei danni di qualsiasi natura arrecati personalmente o da persone a lui affidate e da animali o cose di cui abbia la custodia ed è tenuto al risarcimento dei danni stessi.

SI STABILISCE

di modificare gli orari di apertura e chiusura della Villa Comunale "Giuseppe Palombella", come indicati nell'ordinanza sindacale n. 49/2022, prevedendo, con decorrenza dal 1° ottobre 2024, quanto segue:

ORARIO INVERNALE: dal 1° ottobre al 30 aprile di ogni anno

- dalle ore 09:00 alle ore 13:30 e dalle ore 16:00 alle ore 22:00

ORARIO ESTIVO: dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno

- dalle ore 9:00 alle ore 14:00 e dalle ore 17:00 alle ore 24:00.

SI AVVERTE

che le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, ove non costituiscano diversa fattispecie di reato, sono punite con la sanzione amministrativa da € 25,00 ad € 500,00, con l'applicazione del pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.

All'atto della contestazione, i trasgressori sono tenuti a cessare immediatamente il comportamento tenuto in violazione dei divieti contenuti nella presente ordinanza e, ove possibile, sono tenuti a rimuovere immediatamente le cause del fatto dannoso ed a ripristinare i luoghi oggetto dell'illecito.

Gli uffici comunali competenti sono tenuti ad intraprendere le azioni necessarie per ottenere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per rimettere in pristino i luoghi e, se ritenuto



necessario, a proporre querela nei confronti dei soggetti che abbiano provocato danneggiamenti al patrimonio comunale.

SI DISPONE

la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online di questo Comune, sul sito web www.comune.giovinazzo.ba.it e la notifica al Dirigente del Settore Patrimonio per gli adempimenti attuativi di competenza, al Comando di Polizia Locale nonché al Comando Stazione dei Carabinieri.

SI INFORMA

che a norma dell'art. 3, comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza si potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica, al T.A.R. Puglia; nei termini di 120 (centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.10.1993, pubblicate sulla G.U. n. 176 del 29.07.1993.

Il Sindaco
Michele Sollecito

Firmato digitalmente da: SOLLECITO MICHELE
Data: 17/09/2024 09:27:06

